

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative del credito d'imposta per le industrie tecniche e di postproduzione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTO in particolare l'articolo 17, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede il riconoscimento, alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

attuativi e stabilisce che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1 Oggetto e definizioni

- 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative del credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione previsto dall'articolo 17, comma 2, della medesima legge.
- 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
- 3. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - e) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;



di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- f) «industria tecnica e di post-produzione»: l'impresa che abbia come oggetto prevalente l'offerta, alle imprese cinematografiche e audiovisive, di servizi quali:
 - 1) l'utilizzo dei teatri di posa e scenotecnici;
 - 2) il noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;
 - 3) il noleggio di automezzi specializzati di servizio alle imprese cinematografiche e audiovisive;
 - 4) le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa;
 - 5) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive;
- g) «industria tecnica e di post-produzione italiana»: l'industria tecnica e di postproduzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'industria tecnica e di post-produzione con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- h) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa.

Articolo 2

Credito d'imposta in favore delle industrie tecniche e di post-produzione

- 1. Alle industrie tecniche e di post-produzione italiane è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore, nel limite massimo annuo di euro 2.500.000 per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
- 2. Sono ammesse al credito d'imposta le industrie tecniche e di post-produzione italiane che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) siano organizzate in forma di società di capitali;
 - b) abbiano un capitale sociale minimo interamente versato pari a euro 40.000;
 - c) svolgano per una quota prevalente delle proprie attività le attività individuate nell'articolo 1, comma 2, lettera f), del presente decreto, intendendosi per tale lo sviluppo del fatturato d'impresa pari al 75 per cento del totale negli ultimi due anni, o per le sole imprese di start-up o di nuova costituzione, nel primo anno di attività.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.

Articolo 3 *Costi eleggibili*

- 1. Ai fini del conseguimento del beneficio sono eleggibili le seguenti voci di costo, ulteriormente specificate nei modelli predisposti dalla DG Cinema:
 - a) acquisto, sviluppo e aggiornamento di hardware, software, servizi e piattaforme di rete o informatiche, dotazioni tecnologiche, digitalizzazione e automazione dei processi produttivi e organizzativi;
 - b) servizi di acquisizione di potenza di calcolo ovvero di capacità di memoria, strumentale allo sviluppo dei prodotti e servizi;
 - c) acquisto, sviluppo e aggiornamento di sistemi di ripresa digitali e speciali;
 - d) acquisto e adeguamento di mezzi tecnici di ripresa e automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche e audiovisive;
 - e) formazione del personale in relazione ai processi di innovazione tecnologica, entro i limiti percentuali, rispetto al costo eleggibile, specificati nei modelli predisposti dalla DG Cinema;
 - f) adeguamenti edilizi strettamente funzionali agli investimenti di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.

Articolo 4 *Richiesta preventiva*

- 1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto spetta a condizione che l'industria tecnica e di post-produzione presenti alla DG Cinema, non oltre centoventi giorni prima della data di inizio dei lavori, la richiesta preventiva, redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf), ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla DG Cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
 - b) il preventivo degli investimenti da realizzare e il preventivo degli interventi da effettuare. Il preventivo degli interventi edilizi, qualora previsti, deve essere



di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

redatto da un tecnico iscritto all'albo degli architetti o ingegneri, con l'indicazione della durata dei lavori, che non può essere superiore a 12 mesi;

- c) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura degli investimenti, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e con l'indicazione dell'apporto diretto da parte dell'industria tecnica e di post-produzione;
- d) la eventuale suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei due esercizi successivi.
- 2. L'industria tecnica e di post-produzione comunica telematicamente alla DG Cinema gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e con cadenza trimestrale, l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
- 3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, non verrà riconosciuto il credito d'imposta per la parte dell'importo non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, fatta salva una tolleranza del 5 per cento. Possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
- 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica all'industria tecnica e di post-produzione il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella relativa richiesta.
- 5. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.

Articolo 5 *Richiesta definitiva*

- 1. A pena di decadenza, l'industria tecnica e di post-produzione presenta entro novanta giorni dal termine dei lavori apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema.
- 2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati:
 - a) l'attestazione del costo complessivo e del costo eleggibile dei lavori con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata da soggetti accreditati e secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale Cinema;



di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) qualora previsto dalla normativa vigente, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e i certificati di collaudo relativi agli impianti;
- c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- d) l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, con dichiarazione resa dall'industria tecnica e di post-produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, eventualmente suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del presente decreto.
- 3. L'industria tecnica e di post-produzione comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo secondo il piano di cui al precedente comma 2, lettera e), l'avvenuto completamento del piano di utilizzo medesimo.
- 4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, limitatamente al maggior importo eventualmente spettante ai sensi del comma 6 del presente articolo, comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati ai sensi del comma 2, lettera e), del presente articolo.
- 5. Il credito d'imposta è calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento.

Articolo 6 Utilizzo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Imposte sui Redditi» (di seguito "TUIR"), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi del presente decreto, si considera maturato il diritto alla fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

- 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- 3. Gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dalla DG Cinema sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e al verificarsi delle condizioni previste al comma 5, lettere b) e c) del presente articolo e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, sulla base del piano di utilizzo come previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto.
- 4. Il credito d'imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
- 5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto matura ed è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto;
 - b) le spese si considerino sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
- 6. Il credito di imposta è cumulabile con analoghe misure provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili.
- 7. A pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'industria tecnica e di post-produzione comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel presente decreto.

Articolo 7 Cedibilità del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, è cedibile dal beneficiario a



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

- 2. I cessionari possono utilizzare il credito d'imposta ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
- 3. Secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, l'accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'irrogazione delle sanzioni, relativi alla spettanza del credito d'imposta ceduto sono a carico del solo cedente.
- 4. Ai fini della cessione di cui al presente articolo, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile sostenuto alla data di cui al precedente periodo, con l'attestazione di effettività rilasciata dai soggetti accreditati, secondo le modalità previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema.
- 5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4 del presente articolo, la DG Cinema verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto, rilascia la relativa attestazione. È fatta salva la facoltà di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto.

Articolo 8 *Controlli e sanzioni*

- 1. La DG Cinema, qualora, a sèguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
- 2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
- 3. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle Entrate e la DG Cinema concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- 4. L'Agenzia delle Entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
- 5. La DG Cinema può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità del beneficio previsto nel presente decreto.
- 6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
- 7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità al beneficio previsto dal presente decreto.
- 8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omessa dichiarazione di cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione per cinque anni da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
- 9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatti tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 9 Controllo della spesa



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
- 2. Le richieste di credito d'imposta possono essere presentante, per ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito specificate:
 - a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
 - b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
 - c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
- 3. I termini di cui al comma precedente, se scadono in un giorno festivo o prefestivo, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.
- 4. La DG Cinema istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220 del 2016 e nei decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista, e a prenotare le relative somme.
- 5. Entro tre giorni dall'apertura rispettivamente della seconda e della terza sessione, la DG Cinema pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale contenente l'indicazione delle risorse ancora disponibili per l'anno in corso, al netto delle somme relative ai crediti di imposta riconosciuti, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nelle sessioni precedenti.
- 6. Il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate nella medesima sessione. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la DG Cinema disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della richiesta per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 2. Per l'anno 2017, le richieste di credito d'imposta possono essere presentate in due sessioni stabilite, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con apposito decreto del Direttore generale Cinema.
- 3. I decreti del Direttore generale Cinema previsti dal presente decreto sono adottati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo

Roma,

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE